
LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 2540)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 marzo 1958 (V. Stampato n. 3261)*

d'iniziativa del deputato DURAND DE LA PENNE

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 MARZO 1958

Modifica all'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, è sostituito dal seguente:

« Per tutti gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi l'anzianità di servizio è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di età ».